



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 02 SETTEMBRE 2026

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario	X				
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. Gaetano Vicicone	Vice Presidente	X				
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X				
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere	X				
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Laura Capacci	Consigliere	X				
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Edoardo Magnini	Consigliere					X
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X		16,45		
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X				
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere					X
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X				
Avv. Andrea Pesci	Consigliere	X				
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X	15,52			
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X				
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 9470/2026), si apre alle ore 15,48.

Il verbale dell'adunanza del 29.07.2026 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 31.08.2026) viene approvato alle ore 15,49 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 18 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet ad esclusione delle delibere nn. 14, 16 e 17 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 17,07.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 1

TINEXTA VISURA SPA – RATIFICA ACCETTAZIONE PROPOSTA GESTIONE PEC ISCRITTI ALL'ORDINE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 4 del 25.03.2026, con cui il Consiglio accettava il contratto, proposto da Tinexta Visura Spa per la migrazione delle pec dei propri Iscritti, a condizione che vi fossero stati i requisiti tecnici necessari per la migrazione;
- preso atto che è stata richiesta a Namirial l'acquisizione da parte dell'Ordine del dominio di terzo livello firenze.pecavvocati.it e che in risposta (prot. nr. 4872) la predetta Società ha rappresentato che questo non è possibile a livello tecnico ma che si rendeva disponibile ad una delega della gestione DNS del sottodominio solo a seguito di una accettazione da parte dell'Ordine di una specifica quotazione economica;
- considerato che a seguito di sollecitazioni è pervenuta da parte di Namirial (prot. nr. 7553) la proposta relativa alla delega della gestione DNS per il sottodominio firenze.pecavvocati.it, che prevede un importo di attivazione di €. 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre IVA ed un ulteriore importo al rinnovo della medesima somma;
- preso atto che è stato valutato l'importo richiesto da Namirial eccessivamente rilevante anche in considerazione delle clausole presenti nella succitata proposta;
- preso atto che è pervenuta da Tinexta Visura la comunicazione (prot. 8262) con cui veniva preso atto che non sussistono le caratteristiche tecniche per procedere con la migrazione della pec degli Iscritti e che pertanto il contratto deliberato il 25.03.2026, perde i suoi effetti;
- preso atto che a seguito di ulteriori contatti è pervenuta da parte di Tinexta Visura la proposta del 3.08.2026 (prot. 9191) relativa alla gestione personalizzata del domino, che prevede:
 - * personalizzazione del nuovo dominio PEC @pecavvocatifirenze.it per un costo una tantum di €. 315,00 (trecentoquindici/00) oltre IVA;
 - * personalizzazione dell'URL della Webmail per un costo una tantum di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre IVA;
 - * personalizzazione grafica della Webmail per un costo una tantum di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00) oltre IVA;
 - * attivazione pec nome.cognome@pecavvocatifirenze.it con 2 giga di spazio inbox per un costo per il primo anno di €. 7,20 (sette/20) oltre IVA e per il secondo anno di €. 7,80 (sette/80) oltre IVA;
- precisato che per poter aderire a tale proposta è necessario che l'Ordine sia dotato di un proprio dominio di proprietà;
- considerato che al fine di bloccare la proposta pervenuta da parte della Società Tinexta Visura, visto il periodo feriale alle porte, si è reso necessario, anche al fine di garantire agli Iscritti

all'Ordine, la fornitura di una casella pec avente caratteristiche tecniche più performanti e idonee allo svolgimento della professione, provvedere alla sottoscrizione della predetta offerta;

- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025 relativa alla contrattualistica;

DELIBERA

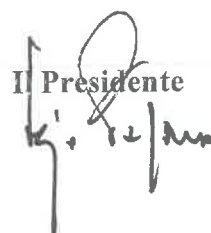
di ratificare l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto per la personalizzazione del domino pec @pecavvocatifirenze.it, come da proposta/convenzione di Tinexta Visura del 03.08.2026 (prot. nr. 9191), che si allega alla presente delibera, con la precisazione che il predetto contratto avrà durata fino al 31.12.2028, ratificando l'autorizzazione al Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed autorizzando il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi costi.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,43.

Il Consigliere Segretario



Il Presidente





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 2

ARUBA SPA – RATIFICA ACQUISTO NUOVO DOMINIO PEC DELL'ORDINE @PECAVVOCATIFIRENZE.IT

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- premesso che al fine di avviare la procedura di passaggio dal fornitore di gestione pec Namiral Spa a Tinexta Visura Spa, è necessario provvedere all'acquisto di un nuovo dominio pec di proprietà dell'Ordine;
- preso atto che è stato acquistato, tramite il fornitore ARUBA Spa, (prot. 9208), il dominio pecavvocatifirenze.it e che l'importo richiesto per tale operazione è stato di €. 1,21 (uno/21) IVA inclusa, mentre il canone al rinnovo sarà pari ad €. 13,67 (tredici/67) IVA inclusa;
- ritenuto necessario procedere all'acquisto del dominio;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025 relativa alla contrattualistica;

DELIBERA

di ratificare l'autorizzazione all'acquisto del dominio pe @pecavvocatifirenze.it, come da modulistica di Aruba Spa del 03.08.2026 (prot. nr. 9191), per un importo pari ad €. 1,21 (uno/21) IVA inclusa ed autorizzando il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,49.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 3

**L'AVVOCATURA FRA PRESENTE E FUTURO –FIRENZE 17-18.09.2026
RATIFICHE SPESE RELATIVE ALLA CENA DEL 17.09.2026**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che l'Unione Distrettuale, la Fondazione Avvocatura Toscana e l'Ordine degli Avvocati di Firenze, in qualità di Ordine Distrettuale hanno raccolto la proposta del Consiglio Nazionale Forense di organizzare un incontro di approfondimento e confronto con le Istituzioni e rappresentanze forensi su temi di speciale interesse;
- preso atto che tale incontro si svolgerà nei giorni 17-18 settembre 2026 presso l'Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze;
- preso atto che nel programma dell'evento è prevista, il 17.09.2026 presso Villa Incontri, una cena e che la Società Sorsi e Morsi Srl, che gestirà l'organizzazione della serata, ha fatto pervenire il preventivo (prot. nr. 9190), per un costo relativo ad un minimo garantito di 150 persone ad un importo pro capite per il catering e la location di €. 60,00 (sessanta/00) IVA inclusa;
- preso atto che per necessità organizzative il Consiglio dell'Ordine di Firenze ha dovuto anticipare i costi relativi all'acconto per la suddetta cena, per un importo pari ad €. 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) IVA inclusa, come da proforma della Sorsi e Morsi nr. 3/A del 31.07.2026 (prot. nr. 9123);
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;
- tutto ciò premesso

DELIBERA

- di ratificare l'autorizzazione all'accettazione del preventivo per l'organizzazione della cena del 17.09.2026, nell'ambito dell'evento "L'Avvocatura fra presente e futuro", come da preventivo della Società Sorsi e Morsi Srl (prot. 9190), ratificando l'autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione dell'incarico e del contratto;
- di ratificare l'autorizzazione della spesa relativa all'acconto della cena del 17.09.2026, come da proforma nr. 3/A del 31.07.2026 della Società Sorsi e Morsi srl, per un importo pari ad €.4.500,00 (quattromilacinquecento/00), ratificando l'autorizzazione al Consigliere Tesoriere a sostenere in via anticipata la predetta spesa;

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,50.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 4

**IMPIANTO ANTINCENDIO PIANO 0 LOCALI COA – SMANTELLAMENTO PARCO
BOMBOLE GAS INERTE E IMPIANTO ELETTRONICO DI TENORE D'OSSIGENO –
PROFESSIONAL SECURITY SRL**

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr 3 del 29.07.2026 con cui il Consiglio ha deliberato di smantellare l'impianto antincendio a gas inerte presente nei locali dell'Ordine al piano 0;
- preso atto che a seguito di indicazioni dell'Ing. Andrea Ugolini è stato richiesto ed è pervenuto da parte della Professional Security Srl, società che gestisce la manutenzione del predetto impianto per l'Ordine, un preventivo per lo smaltimento del parco bombole a gas inerte comprensivo anche del sistema elettronico di tenore d'ossigeno, (prot. nr. 8072), che prevede un importo di €. 4.580,00 (quattromilacinquecentottanta/00) oltre IVA;
- ritenuto necessario provvedere allo smaltimento del parco bombole a gas inerte e del relativo impianto del tenore di ossigeno, mentre risulta necessario mantenere gli apparati SACOP di sovrappressione a servizio degli spazi calmi, come indicato nella mail della Professional Security Srl e da accordi con l'Ing. Ugolini;
- richiamata la delibera nr 1 del 29.10.2025;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1011003 – Oneri straordinari - per il quale era stata appostata la somma di €.0,00 (0/00), oltre ad una variazione in aumento per un importo pari a €. 18.587,60 (diciottomilacinquecentottantasette/60) e che l'importo che sarà disponibile detratta la spesa da deliberare in data odierna sarà pari ad €. 13.000,00 (tredicimila/00);

DELIBERA

di autorizzare la spesa relativa al preventivo della Società Professional Security Srl (prot. 8072), relativo allo smantellamento dell'impianto antincendio a gas inerte e del relativo impianto elettronico di tenore di ossigeno, presente nei locali dell'Ordine al piano 0, per un importo pari ad €. 5.587,60 (cinquemilacinquecentottantasette/60) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo incarico ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,50.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 5

UNIFI DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE RICHIESTA INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO EVENTO DEL 18 - 19 E 20 MAGGIO 2026

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 3 del 15.04.2026, con cui è stato concesso un contributo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per l'organizzazione della rappresentazione teatrale dal titolo "Medea", che si è svolta nel Saloncino del Teatro della Pergola, nelle date del 18-19 e 20 maggio 2026, all'interno del Progetto tragedia greca";
- preso atto che è pervenuta da parte dell'Avv. Sigfrido Fenyes e del Prof. Roberto Bartali (prot. nr. 6133), in qualità di organizzatori dell'evento, una richiesta di integrazione al contributo già concesso, a seguito degli ingenti costi necessari per organizzare eventi di questa tipologia;
- ritenuto opportuno, anche a seguito di una corrispondenza avuta con l'Avv. Sigfrido Fenyes relativamente alla rendicontazione dell'intero Progetto, concedere un'integrazione al contributo economico già riconosciuto pari ad €. 1.000,00 (mille/00) per l'organizzazione del predetto evento;

DELIBERA

di concedere una integrazione al contributo economico all'Università degli Studi di Firenze per l'organizzazione della rappresentazione teatrale "Medea", che si è tenuta presso il Saloncino del Teatro della Pergola nelle date del 18-19 e 20 maggio 2026 per un importo di € 1.000,00 (mille/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,50.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 6

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. G. S.

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 21 luglio 2026 (prot. n. 8653/26) l'Avv. G.S. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,01.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze, 6 maggio 2026

Richiesta parere

Quesito. E' stato formulato il seguente quesito: *"Nel marzo 2026, l'avvocato Tizio ha svolto attività di consulenza stragiudiziale in favore della signora Caia, che è consistita nell'espressione di un parere scritto in merito alla situazione di crisi patrimoniale e finanziaria in cui si è venuta a trovare la società ALFA, società di cui Caia è legale rappresentante e amministratrice unica, nonché indirettamente socia, per il tramite della società BETA.*

Nell'aprile 2026 la società ALFA ha presentato istanza di liquidazione giudiziale in proprio e, nel maggio 2026, il Tribunale di Firenze ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti.

Nel giugno 2026, il Curatore e il Giudice Delegato della Liquidazione Giudiziale della società ALFA mi hanno conferito incarico:

(a) al fine di esprimere un parere in ordine alla situazione giuridica dei marchi che la società ALFA utilizzava nell'ambito della propria attività aziendale e che risultano essere formalmente di proprietà della società BETA (di cui la sig.ra Caia è socia e amministratrice unica), sia nella prospettiva di valutare se esistano iniziative giudiziarie da intraprendere per poter acquisire la proprietà di detti marchi, sia eventualmente per raggiungere un accordo transattivo con la società BETA che consenta alla Procedura di Liquidazione Giudiziale di acquisire la titolarità o anche soltanto l'uso duraturo dei marchi medesimi;

(b) al fine di assistere la Procedura nell'ambito dell'attività di riscossione di alcuni crediti di ALFA nei confronti di altra società di diritto straniero, sempre riferibile alla signora Caia.

Il dato rilevante è che l'avvocato Tizio, pur non essendo né mio socio né mio associato, collabora con me in maniera non occasionale ed entrambi esercitiamo l'attività professionale nei medesimi locali.

Il Curatore della Liquidazione Giudiziale è già stato informato in merito alla situazione sopra descritta e ha confermato di volermi affidare l'incarico sopra indicato.

QUESITO

Nel contesto sopra indicato, rivolgo a Codesto Onorevole Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di esprimere un parere in merito al seguente quesito:

"se la situazione sopra descritta sia tale da configurare un'ipotesi di conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'articolo 24 del Codice Deontologico Forense e tale da impormi l'obbligo di astenermi dall'assumere l'incarico che mi è stato affidato dagli Organi della Procedura di Liquidazione Giudiziale della società ALFA".

* * *

Viene in considerazione il precetto deontologico stabilito dall'art. 24 del codice deontologico forense e, in particolare, il comma quinto della norma.

Art. 24 – Conflitto di interessi

1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.

5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura

La fattispecie descritta deve essere valutata principalmente alla luce dell'art. 24, commi 1, 3 e 5, del Codice Deontologico Forense.

L'art. 24 impone all'avvocato di astenersi quando l'attività professionale possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita o interferire con altro incarico. Il conflitto assume rilievo, in particolare, quando la conoscenza degli affari del precedente cliente possa favorire ingiustamente il nuovo assistito, quando vi sia il rischio di utilizzazione di informazioni riservate o quando il precedente mandato possa limitare l'indipendenza dell'avvocato.

Il comma 5 stabilisce che il dovere di astensione sussiste anche quando le parti portatrici di interessi confliggenti siano assistite da avvocati diversi che esercitino nei medesimi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

Nel caso prospettato risultano integrate entrambe le condizioni richieste dalla disposizione: l'avvocato Tizio e il professionista incaricato dalla Procedura esercitano nei medesimi locali e

collaborano stabilmente, pur non essendo soci o associati. La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ('CNF') ha precisato che la sola condivisione dei locali non è sufficiente, essendo necessaria anche una collaborazione professionale continuativa; quando, tuttavia, entrambe le circostanze ricorrono, l'impedimento deontologico riferibile a uno dei professionisti si estende anche all'altro. In tal senso, CNF, sentenza 28 giugno 2024, n. 279¹.

La funzione del comma 5 è, infatti, quella di impedire che il divieto di operare in conflitto di interessi possa essere eluso mediante il conferimento dell'incarico a un diverso avvocato appartenente alla medesima struttura professionale. Tale interpretazione è stata confermata anche dalle SS. UU. della Cassazione, con sentenza n. 20881 del 26 luglio 2024, secondo cui l'art. 24, comma 5, opera anche rispetto agli impedimenti derivanti da precedenti incarichi assunti da uno dei professionisti stabilmente collaboranti.

Per effetto dell'art. 24, comma 5, c.d.f., quindi, l'impedimento derivante dal precedente incarico assunto da Tizio si estende anche al professionista con il quale egli esercita nei medesimi locali e collabora stabilmente.

Nella fattispecie, Tizio ha assistito Caia mediante la redazione di un parere concernente proprio la situazione patrimoniale e finanziaria di ALFA, in epoca immediatamente precedente alla domanda di liquidazione giudiziale. Il nuovo incarico riguarda beni e rapporti patrimoniali della stessa società.

Le attività richieste dalla Procedura possono pertanto comportare l'esame di rapporti societari, operazioni patrimoniali e decisioni gestorie rispetto ai quali Tizio potrebbe avere acquisito informazioni riservate nello svolgimento del precedente incarico. Esse possono inoltre condurre a iniziative giudiziarie o transattive contrapposte agli interessi di BETA, della società estera e della stessa Caia.

Il conflitto rilevante ai sensi dell'art. 24 non deve necessariamente essere effettivo o avere già determinato un pregiudizio. Secondo il CNF, la norma configura un illecito di pericolo ed è sufficiente che l'attività del professionista possa essere potenzialmente condizionata da rapporti o conoscenze riconducibili alla controparte: l'assenza di un danno concreto non esclude quindi l'obbligo di astensione². Il CNF ha inoltre espressamente stabilito che: *“il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto*

¹ *“L'avvocato deve astenersi dall'accettare il mandato qualora il legale avversario faccia parte della propria società o associazione professionale ovvero eserciti negli stessi locali e vi collabori professionalmente in maniera non occasionale (art. 24 co. 5 cdf). In particolare, a differenza del codice previgente (art. 37), ove tale ultimo inciso mancava, ai fini dell'obbligo di astensione è ora necessaria una collaborazione continuativa e non occasionale tra i professionisti, la quale va provata «oltre ogni ragionevole dubbio» e non può quindi essere desunta da meri elementi presuntivi come l'uso comune di linee telefoniche e/o di servizi di posta elettronica, trattandosi di risorse logistiche neutre – a differenza della PEC – compatibili con una condivisione degli spazi di uno stesso studio riferibili anche a semplici rapporti di ospitalità e/o amicizia”* (CNF, sentenza n. 279 del 28 giugno 2024).

² In questo senso: CNF, sentenza del 22 marzo 2025, n. 66; CNF, Sentenza 25 ottobre 2023, n. 217; CNF, Sentenza 25 luglio 2023, n. 160; CNF, Sentenza 15 ottobre 2020, n. 199; nonché Cass. SS. UU., 26 luglio 2024, n. 20881.

l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo. (ex multis: Consiglio Nazionale Forense – sentenza n. 178 del 25 ottobre 2021)»³.

Non appare decisiva la circostanza che Caia, ALFA, BETA e la società estera siano soggetti formalmente distinti. Il conflitto non deriva dalla sola coincidenza soggettiva tra soci e amministratori, ma dalla stretta connessione tra il precedente parere sulla crisi di ALFA e l'attuale incarico, diretto a ricostruire e recuperare beni e crediti della stessa società nell'interesse della massa dei creditori.

Parimenti, l'avvenuta informazione del Curatore e la sua conferma dell'incarico costituiscono elementi di correttezza e trasparenza, ma non sono idonei a rimuovere un conflitto deontologico. Il consenso del cliente attuale non può infatti disporre della riservatezza spettante al precedente assistito né eliminare l'esigenza di indipendenza e imparzialità tutelata dall'art. 24.

In conclusione, considerati:

- l'oggetto del precedente incarico conferito da Caia a Tizio;
- la stretta prossimità temporale tra tale incarico e l'apertura della liquidazione giudiziale;
- la connessione tra la crisi di ALFA e i marchi e crediti oggetto delle nuove attività;
- la potenziale contrapposizione tra la Procedura e le società riferibili a Caia;
- la condivisione dei locali e la collaborazione professionale non occasionale tra Tizio e il professionista incaricato;

si può ritenere configurabile un conflitto di interessi almeno potenziale.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "*il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense*" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

³ Così CNF sentenza 25 ottobre 2023, n. 217 cit. *supra*.

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DALL'AVV. D. A.

In merito alla compatibilità con l'iscrizione all'albo degli avvocati dello svolgimento delle seguenti attività: a) assunzione di incarichi universitari di *tutor o mentor*; b) incarichi di supplenza; c) erogazione di lezioni private

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 18 maggio 2026 (prot. n. 5804/26) l'Avv. D. A. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,07.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Richiesta parere

1. Quesito. È stata formulata la seguente richiesta di parere: *“vorrei gentilmente chiedere parere se con la professione di avvocato è compatibile lo svolgimento delle seguenti attività:*

- 1. **incarichi esterni presso l'Università.** Allego, a titolo di mera esemplificazione, due bandi ai quali ho partecipato nei mesi scorsi e di cui sto aspettando la graduatoria. Nel 2024/25 ho già ricoperto l'incarico di Mentor del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, allego anche questo bando da me vinto. Per completezza di informazioni, nella CU che mi è stata rilasciata a fini fiscali, tale attività risulta come lavoro parasubordinato;*
- 2. **incarichi di supplenza per l'insegnamento nelle scuole secondarie statali e paritarie;***
- 3. **supporto individuale allo studio, le c.d. «ripetizioni»”.***

* * *

2. Norme rilevanti. Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito l'art. 6 *“Dovere di evitare incompatibilità”* del Codice deontologico forense (“C.d.F.”) e gli artt. 18 e 19 della L. 31.12.12 n. 247 (Ordinamento forense)

Stabilisce l'art 6 del c.d.f. che:

- “1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.*
- 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.*

Stabilisce l'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247 che:

- 1. La professione di avvocato è incompatibile:*
 - a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;*
 - b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;*
 - c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma*

cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato. Art. 19 Eccezioni alle norme sulla incompatibilità."

La violazione delle norme in questione comporta la sanzione della cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Stabilisce l'art. 19 della L. 31.12.12 n. 247 che:

"1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23".

La legge 28 luglio 2026, n. 137 (delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, in G.U. 1° agosto 2026, in vigore dal 16 agosto 2026) non ha modificato gli artt. 18 e 19, che restano applicabili sino all'adozione dei decreti legislativi, attesi entro sei mesi. I criteri direttivi (art. 2, comma 1, lett. p) confermano l'incompatibilità con il lavoro subordinato e con il lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente, la compatibilità delle attività autonome di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale e quella dell'insegnamento o della ricerca in materie giuridiche presso università, istituzioni scolastiche ed enti di ricerca pubblici. Il contenuto delle norme rilevanti per rispondere ai quesiti in esame è dunque destinato a essere confermato.

* * *

3. Risposta al quesito.

Incarichi universitari. Con riferimento agli incarichi universitari si chiarisce in primo luogo che la qualificazione fiscale non rileva ai fini delle norme deontologiche: il rapporto di lavoro a progetto, avente una durata e un contenuto prefissato, è stato assimilato dal CNF a un rapporto di lavoro autonomo (cfr. in proposito il parere CNF n. 110 del 23 ottobre 2013).

L'attività di tutorato o mentoring universitario che non sia inquadrabile nelle categorie del lavoro subordinato, si ritiene che possa rientrare in astratto fra le attività di carattere

culturale, anche qualora sia svolta con il carattere della professionalità e non occasionalità, e, qualora consista in un'attività di supporto a un insegnamento universitario di contenuto giuridico, sarebbe comunque coperta anche dall'esenzione di cui all'art. 19 del c.d.f.

Non rientrano invece fra le attività di insegnamento compatibili, a prescindere dall'orario e dalla durata, le docenze su materie non giuridiche e quelle rese in regime di subordinazione presso un ente non rientrante nell'art. 19 ricade nella lett. d).

Occorre precisare che, per valutare la compatibilità dell'attività svolta con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sarà comunque necessario valutare in concreto il contenuto delle attività svolte allo scopo di accertare che quelle di carattere culturale prevalgano sulla eventuale componente tecnico-organizzativa. Si legge infatti nello stesso parere CNF n. 110 del 23 ottobre 2013, già citato, che: *"con l'entrata in vigore della L. n. 247/12 si è introdotta un'ulteriore ipotesi di incompatibilità, attinente a qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta in maniera continuativa o professionale, con esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale. È chiaro allo scrivente che non sia la natura dell'Ente a caratterizzare la prestazione di lavoro autonomo, ma occorra analizzare l'oggetto della prestazione al fine di determinarne la natura della stessa. Ne consegue che non tutti i rapporti di lavoro autonomo svolti in maniera continuativa con un Ente avente finalità/natura scientifica e/o letteraria (ad es. l'Accademia della Crusca) hanno, di per sé, solo natura letteraria e/o scientifica, ben potendo in concreto l'oggetto della prestazione avere natura diversa da quella perseguita in via principale dall'Ente (ed es. marketing, consulenza fiscale ecc.), con la conseguenza di provocare l'incompatibilità di cui all'art. 18, n.1 lett. a, L. n. 247/12".*

Sono comunque compatibili con il mantenimento dell'iscrizione all'albo tutte quelle attività di lavoro autonomo che, seppure non riguardino l'insegnamento di materie giuridiche, non siano svolte con il carattere della professionalità e continuità, o abbiano comunque un valore culturale.

* * *

Supplenze nelle scuole secondarie statali e parificate. La supplenza, anche breve, è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e ricade nella lett. d), senza che rilevino l'orario ridotto o la durata limitata. La compatibilità sussiste solo nei limiti dell'art. 19, cioè per l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie. Le supplenze in altre discipline o sul sostegno sono incompatibili con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati (cfr. Cass., Sez. Un., n. 21949 del 28 ottobre 2015 e n. 18176 del 24 luglio 2017; CNF, pareri n. 119 dell'11 dicembre 2013 e n. 25 del 9 aprile 2014); la loro accettazione comporta la cancellazione *ex art. 17*, comma 9, con possibilità di reinscrizione al cessare della causa.

* * *

Lezioni private. Le lezioni private costituiscono prestazione d'opera intellettuale e non integrano una ipotesi di lavoro subordinato. Esse sono pertanto fuori dal campo di applicazione dell'art. 19 c.d.f., che riguarda l'insegnamento svolto presso le scuole statali o parificate, e devono essere valutate sulla base delle eccezioni contemplate dalla lett. a) dell'art. 18 c.d.f.

Da un punto di vista deontologico l'attività rileva solo se svolta in maniera professionale e continuativa ed è comunque suscettibile di rientrare fra le attività di carattere culturale, coperte dall'eccezione contemplata dalla stessa norma secondo l'orientamento del CNF sulla docenza autonoma (parere n. 61 del 2 novembre 2021) e sulle attività culturali non occasionali.

Deve comunque essere evitato l'esercizio in forma organizzata d'impresa, che porterebbe all'applicazione dell'art. 18, lett. b).

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 8

REGIONE TOSCANA UFFICI DI PROSSIMITA' EVENTO 24.09.2026

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

visto l'invito dell'Assessore al lavoro ed alla innovazione tecnologica di Regione Toscana (prot. 9012 del 30.07.2026), rivolto al Presidente per il convegno "Uffici di prossimità in Toscana: risultati, esperienze e sviluppi", che si terrà a Firenze in data 24 settembre 2026;

preso atto della impossibilità del Presidente a partecipare personalmente e della richiesta di tempestivo riscontro circa la presenza dell'Ordine degli Avvocati a causa dell'imminente periodo feriale,

RATIFICA

la delega disposta dal Presidente al Consigliere Chiara Pescatori a partecipare in rappresentanza dell'Ordine e suo personale nella fase dei saluti istituzionali.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 16,10.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 9

**ASSOCIAZIONE AVVOCATI EMPOLI E VALDELSA
RICHIESTA PATROCINIO**

Il Consiglio,
esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dall'Associazione Avvocati Empoli e Valdelsa (prot. 9093), per il convegno "La discussione nel processo penale" che si svolgerà il giorno 16 ottobre 2026 a Empoli;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,12.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 10

**UNIFI DSG
RICHIESTA PATROCINIO**

Il Consiglio,
esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze (prot. 9468), per il convegno "Regole processuali e specificità della prova in materia climatica" che si svolgerà il giorno 22 ottobre 2026 nell'ambito del Progetto di Eccellenza;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,13.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 11

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE OIV PER L'ANNO 2026

Il Consiglio, visto il documento di Attestazione OIV depositato dall'Avv. Antonio Voce, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e come tale soggetto con funzione analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

vista la delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023 che dispone l'obbligo di attestazione, anche da parte degli Ordini professionali, dell'assolvimento della pubblicazione di specifiche categorie di dati previsti dalla normativa vigente e raccolti al 30.06.2023;

preso atto che l'attestazione in oggetto è stata validata e pubblicata sul sito dell'Ordine nonché depositata sull'applicativo web disponibile sul sito ANAC a cura del RPCT entro i termini perentori stabiliti da ANAC (30 luglio 2026);

DELIBERA

- a) di ratificare i contenuti inseriti nella griglia in adempimento dell'onere di attestazione depositati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Avv. Antonio Voce;
- b) di ratificare la validazione della griglia di cui al punto a) e la conseguente pubblicazione sul sito dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,23.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 12

**CORTE ASSISE DI FIRENZE
ESTRAZIONE GIUDICI POPOLARI 4^ SESSIONE 2026**

Il Consiglio,

vista la comunicazione della Corte Assise di Firenze del 28 agosto 2026 (prot. 9463) di estrazione dei Giudici Popolari per la 4° sessione 2026 fissata per il giorno 07.09.2026 alle ore 10,00 e della convocazione dei Giudici Popolari per il giorno 22.09.2026 alle ore 10,00

DELIBERA

di designare il Consigliere Avv. Zurli per le operazioni di estrazione del 07.09.2026 ed il Consigliere Avv. Capacci per la convocazione dei Giudici del 07.09.2026, dando mandato alla Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,25.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 13

**CORTE ASSISE D'APPELLO DI FIRENZE
CONVOCAZIONE GIUDICI POPOLARI 4^ SESSIONE 2026**

Il Consiglio,

vista la comunicazione della Corte Assise d'Appello di Firenze del 2 settembre 2026 (prot. 9607) di convocazione dei Giudici Popolari estratti per la 4° sessione 2026, fissata per il giorno 11.09.2026 alle ore 10,00

DELIBERA

di designare il Consigliere Avv. Cocchi per la convocazione dei Giudici dell'11.09.2026, dando mandato alla Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,26.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 15

AIGA – ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO RICHIESTA PATROCINIO MORALE ED ECONOMICO

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

- vista la richiesta di patrocinio morale ed economico dell'Ordine avanzata dalla Associazione Italiana Giovani Avvocati (prot. 9492), per il Congresso Nazionale Straordinario AIGA avente ad oggetto "*Impatto dell'Intelligenza Artificiale sul mondo giuridico e sulla professione forense*", che si terrà a Rimini e Riccione dal 24 al 26 settembre 2026;
- preso atto che la richiesta contiene anche l'offerta di ospitalità per la partecipazione del Presidente ai lavori congressuali ed alle attività conviviali connesse,

DELIBERA

- a) di concedere il patrocinio morale dell'Ordine considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016;
- b) di non concedere il patrocinio economico deliberando, al riguardo ed in continuità con il passato, di disporre un contributo economico, pari ad € 600,00=, per le spese relative alle quote di iscrizione per la partecipazione dei congressisti, iscritti all'Albo degli Avvocati di Firenze, componenti la delegazione della sezione fiorentina di AIGA;

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,51.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 2 SETTEMBRE 2026

DELIBERA n. 18

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2026	11	EDOARDO MAGNINI	Anzi SERGIO PAPARO	17,05

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense il suddetto provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 17,05.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente